Statuto dell'Università Iuav di Venezia
articolo 5 - *Il senato accademico*

…omissis…
3. Il senato accademico è composto da:
a) il rettore;
b) il pro rettore;
c) i presidi di facoltà;
d) il direttore del dipartimento IUAV per la ricerca;
e) il direttore della scuola di dottorato;
f) due docenti nominati dal rettore tra i suoi delegati o mandatari di cui al precedente articolo 4, comma 2;
g) una rappresentanza degli studenti iscritti all'ateneo, in numero corrispondente a quello dei presidi di facoltà, assicurando la rappresentanza di ciascuna facoltà;
h) quattro membri eletti tra i professori e i ricercatori di ruolo di cui due eletti dai professori e ricercatori della facoltà di architettura, uno eletto dai professori e ricercatori della facoltà di design e arti e uno eletto dai professori e ricercatori della facoltà di pianificazione del territorio.
Partecipano, inoltre, al senato accademico, a titolo consultivo e senza che la presenza concorra alla formazione del numero legale, il direttore amministrativo con funzione di segretario ed **una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo.**
La rappresentanza degli studenti è designata dal senato degli studenti nel proprio ambito.
I criteri di individuazione della rappresentanza del personale tecnico e amministrativo e le relative procedure di elettorato sono fissati dal regolamento generale di ateneo di cui al successivo articolo 20, comma 2.
I membri di esso presenti a titolo consultivo in rappresentanza del personale tecnico e amministrativo possono essere immediatamente rieletti una sola volta.
I mandati dei membri del senato accademico di cui alle precedenti lettere b), d), e) e f) si concludono con il mandato del rettore tenuto conto anche di quanto disposto dal successivo articolo 27, comma 3.
I membri del senato accademico sono nominati con decreto del rettore.